

## AUSTRIA

Secondo la legge federale austriaca per le persone con disabilità (§ 39a Abs. 10 BBG):

*“cane da assistenza è quel cane che - grazie alle sue condizioni fisiche, caratteriali, alle sue doti e grazie ad una formazione specifica in relazione al comportamento sociale, ambientale, all’obbedienza all’assistenza – è particolarmente adatto a fornire supporto alle persone con disabilità.”.*

*“I cani da assistenza devono essere parte integrante in ogni aspetto della vita sociale al fine di migliorare la consapevolezza e l’integrazione delle persone con disabilità, e perciò devono affiancare sempre il loro conduttore. Essi quindi svolgono un ruolo fondamentale nella comunicazione e nell’abbattimento di barriere mentali e pregiudizi“.*

Quest’ultimo comma sancisce fra le righe il pieno diritto della persona con disabilità di farsi accompagnare dal proprio cane da assistenza nei luoghi aperti al pubblico. Ciò è anche ribadito nelle “linee Guida per il riconoscimento ufficiale dei cani da assistenza”, che integrano e completano il 39.

I cani da assistenza vengono coinvolti in ogni aspetto della quotidianità, perciò, le persone con disabilità che vengono accompagnate dal loro cane da assistenza devono avere libero accesso nei luoghi aperti al pubblico, negli edifici pubblici e negli uffici pubblici. L’esenzione da guinzaglio e museruola è consentita solo per il pieno svolgimento dei loro compiti.

La legge considera cani da assistenza i cani guida per ciechi, i cani da allerta ed i “service dogs”, cani addestrati per persone con disabilità motorie o mentali.

### **Trasporto pubblico**

Nella compagnia ferroviaria austriaca i cani da assistenza possono viaggiare gratuitamente e senza obbligo di museruola sui convogli.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le regole per la museruola variano da regione a regione.

I cani devono sempre indossare la loro pettorina da lavoro ed avere con sé il tesserino di riconoscimento.

**ATTENZIONE:** in Austria le museruole di stoffa sono vietate, perché non consentono al cane un’adeguata traspirazione.

### **In aereo:**

La compagnia di bandiera consente il trasporto dei cani guida e da assistenza previa comunicazione ed invio di un certificato che ne attesti l’effettivo addestramento, oltre al passaporto con le vaccinazioni in regola.

### **FONTI**

[https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen\\_mit\\_behinderungen/Assistenzhund.html](https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/Assistenzhund.html)

Richtlinien Assistenzhunde des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über nähere Bestimmungen gem. § 39a Abs. 10 BBG

Geschäftszahl: BMASK-44.301/0075-IV/A/7/2014

Erstellt vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz,

Sektion IV, Gruppe A, Abteilung 7

In Kraft getreten am 1. Jänner 2015

Damit außer Kraft: GZ 44.301/0027-IV/A/7/2010, 44.301/0015-IV/7/2008

<https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?>

[Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008713&Paragraf=39a](https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008713&Paragraf=39a)

<https://www.oebb.at/de/reiseplanung-services/vor-ihrer-reise/mit-haustieren-verreisen>

<https://www.austrian.com/>

**Le presenti informazioni sono state richieste da Blindsight Project**  
**[www.blindsight.eu](http://www.blindsight.eu)**